

L'INSERIMENTO DEI RAGAZZI NEO ARRIVATI IN ITALIA ULTRA14 I NAI +14: IN QUALE SCUOLA, CON QUALI ATTENZIONI?

N.B. La tabella sulla corrispondenza tra età anagrafica ed età scolare va aggiornata ad ogni inizio di nuovo anno scolastico - Aggiornata settembre 2017

La normativa italiana in tema di inserimento scolastico di alunni con cittadinanza non italiana rappresenta una vera e propria risorsa per l'accoglienza e l'inclusione. Il numero limitato e la chiarezza nella stesura dei provvedimenti in generale ne facilita la lettura e l'attuazione. Tuttavia, in particolare nel passaggio dalla scuola media alla scuola superiore, permangono incertezze e in alcuni casi veri e propri errori di interpretazione, che a loro volta generano pratiche errate e talvolta arbitrarie.

Per questa ragione si preferisce partire dalle domande più frequenti che nel corso degli ultimi anni sono state rivolte agli operatori di vari sportelli che si occupano di inserimento e orientamento scolastico di minori di origine straniera.

Come e dove inserire un ragazzo straniero di 14 anni e oltre?

Avendo come punto di riferimento il principio della corrispondenza tra età anagrafica ed età scolare affermata nel DPR 394 del 1999¹, si propone di seguito la tabella² di corrispondenza relativa all'a. s. 2015/2016:

ANNO DI NASCITA	CLASSE DI DIRITTO
2006	I MEDIA
2005	II
2004	III
2003	I SUPERIORE
2002	II
2001	III
2000	IV
1999	V

Ne consegue che un minore, nato per esempio nel 2001, deve essere iscritto di diritto in I superiore.

Potrà essere inviato in III media solo nel caso in cui ... *l'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno...*³ sulla base di una relazione scritta, abbia avuto un esito particolarmente negativo da giustificare l'inserimento in una classe immediatamente inferiore. Seguendo lo stesso principio affermato nel comma 2 del DPR 394, nel caso di uno studente nato invece nel 2000, che di diritto dovrebbe essere inserito in II superiore, al massimo può essere prevista l'iscrizione nella classe prima della secondaria di II grado.

In quale grado di scuola inserire un alunno che non ha completato 8 anni di scolarità nel Paese d'origine?

Negli ultimi anni si è andata diffondendo l'errata semplificazione: "Se ha completato 8 anni di scuola nel suo Paese, va alle superiori, se non li ha completati, va alle medie!"

¹ DPR 394, 1999, Capo VII, *Disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e professioni*, Art. 45 (*Iscrizione scolastica*), Comma 2

² **N.B. La tabella va aggiornata ogni nuovo anno scolastico!**

³ DPR 394, 1999, Capo VII, Art. 45, Comma 2, Punti a), b), c), d)



Nella Nota MIUR n. 465 del 27 gennaio 2012⁴ sono contemplate due diverse eventualità, a seconda che il minore sia o non sia in età di obbligo di istruzione:

... In sostanza, mentre per gli studenti in età di obbligo di istruzione l'iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti sulla base degli elementi di conoscenza di cui al punto a), b), c) e d) dell'art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1999, invece per gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di "possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano" secondo le modalità previste dall'art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994...

Ne consegue che, a prescindere dal percorso scolastico pregresso, uno studente neoarrivato in età di obbligo di istruzione viene inserito nella classe corrispondente alla sua età anagrafica.

Che cosa fare se uno studente neoarrivato non ha il diploma di III media?

In molte scuole superiori si è diffusa la prassi di far sostenere a tali alunni in itinere l'esame di licenza media presso i Centri Territoriali Permanenti che organizzavano sessioni straordinarie ad hoc, con la motivazione che la mancanza del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione avrebbe impedito agli studenti in questione di sostenere l'esame di maturità.

Dopo un'attenta disamina delle varie normative vigenti in termini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d'istruzione, la Nota MIUR n. 465⁵ chiarisce che:

...Per questi studenti, si deve ritenere, infatti, che i competenti collegi dei docenti (o i consigli di classe in caso di applicazione dell'art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994) abbiano già valutato, all'atto dell'iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria, i corsi di studio seguiti nei Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, senza nulla eccepire circa il mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione previsto dal nostro ordinamento scolastico...

Si afferma così che, se uno studente neoarrivato ha completato con esito positivo nel proprio Paese d'origine un percorso scolastico di 8 anni, corrispondenti ai 5 di primaria + 3 di secondaria di I grado, previsti dal nostro ordinamento scolastico, ha diritto all'iscrizione alla scuola superiore e a sostenere l'esame di maturità, a prescindere dal possesso del diploma di licenza media conseguito in Italia.

La “dichiarazione di valore” rilasciata dal Consolato italiano nel Paese di provenienza, è il documento che viene richiesto per comprovare la validità del percorso scolastico pregresso.

Si ricorda che, in assenza e/o in attesa di tale documento, l'attuale normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri residenti sul territorio italiano.

Si rimanda alla risposta precedente nei casi in cui invece il minore, ancora in età di obbligo, non abbia completato nel Paese d'origine un percorso scolastico di 8 anni.

A che età possono essere inseriti nei CTP/CPIA?

I minori possono frequentare i CTP, ora denominati CPIA, dopo il compimento dei 16 anni, così come viene ribadito nella circolare MIUR n. 39⁶.

Alcuni protocolli e accordi a livello locale, tuttavia, consentono l'iscrizione ai CPIA di studenti quindicenni, in particolari casi e ad alcune condizioni:

⁴ Nota MIUR n. 465 del 27 gennaio 2012, *Oggetto: studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato, Paragrafo Iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado*

⁵ Nota MIUR n. 465 del 27 gennaio 2012, Paragrafo *Conclusioni*.

⁶ Circolare MIUR n.39 del 23 maggio 2014, Oggetto: *Iscrizione ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2014/2015*



... Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.

In ogni caso, ai sensi dell' art. 2, comma 2 del DPR 263/12, resta ferma la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere ai percorsi di istruzione di primo livello, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, anche coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età. Sarà cura delle SS. LL. prestare la massima attenzione al rispetto delle suddette condizioni nella stipula di tali accordi, anche tenuto conto che non è possibile iscriversi contemporaneamente al CPIA e ad altra istituzione scolastica o formativa...⁷

Ai percorsi di istruzione del secondo livello (istruzione tecnica, professionale e artistica) possono iscriversi invece solo coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.⁸

Un alunno straniero deve obbligatoriamente seguire una seconda lingua straniera?

Il DPR 89 del 20 marzo 2009⁹ stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria possono essere utilizzate per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle scuole.

Il Consiglio di classe, all'inizio dell'anno scolastico o subito dopo l'inserimento di un alunno con cittadinanza non italiana neoiscritto in corso d'anno, delibera il potenziamento dell'italiano come lingua seconda per gli alunni che si trovano nella condizione sopradescritta dal DPR 89.

Nel caso in cui non avesse seguito la seconda lingua comunitaria, come si svolgerà l'esame?

La Circolare MIUR n. 48 del 31/5/2012¹⁰ ribadisce che gli studenti che si avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua italiana non devono sostenere l'esame in tale materia.

... Resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova di esame...

Nello scrutinio d'esame relativo all'alunno che si trova nella condizione richiamata dalla normativa, si delibera quanto affermato dalla Circolare MIUR n. 48. Nella relazione di classe è necessario esplicitare quanto svolto per il potenziamento dell'italiano come lingua seconda.

⁷ Circolare MIUR n.39 del 23 maggio 2014, Paragrafo a) *Percorsi di istruzione di primo livello*

⁸ Circolare MIUR n.39 del 23 maggio 2014, Paragrafo b) *Percorsi di istruzione di secondo livello*

⁹ DPR 89 del 20 marzo 2009, *Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, Art. 5, Comma 10*

¹⁰ Circolare MIUR n. 48 del 31/5/2012, *Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente, Paragrafo Prove scritte delle lingue comunitarie*